

PERCORSO DI ADEGUAMENTO STATUTARIO DELLA RETE ACSI

E MODALITÀ DI ACCESSO AL REGISTRO NAZIONALE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

alla luce del decreto correttivo-bis n. 120 del 2023 ai decreti di riforma dello Sport

per Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), Società Sportive Dilettantistiche (SSD) e Enti del Terzo settore “sportivi” affiliati all’Associazione Cultura Sport e Tempo Libero (ACSI) APS

Il **Registro Nazionale Attività Sportive Dilettantistiche (RASD)** ha sostituito il Registro CONI 2.0 ed è **operativo dal 31 agosto 2022** per effetto della riforma dello Sport (di cui al D.lgs. n. 39/2021);

Il RASD, sostituendo il Registro CONI 2.0, è oggi **l’unico strumento certificatore dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica** ove sono tenuti ad iscriversi gli enti sportivi dilettantistici riconosciuti ai fini sportivi dall’ACSI APS (ai sensi dell’art. 10, comma 1, d.lgs. 36/2021);

Nel RASD devono essere iscritti gli enti sportivi dilettantistici – con la veste di ASD, SSD e ETS sportivi – che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, affiliati all’Associazione Nazionale ACSI APS, quale Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI;

Le ASD e SSD, già iscritte nel Registro CONI 2.0, sono **transitate automaticamente** nel nuovo RASD, istituito presso il Dipartimento per lo Sport, con una procedura di trasmigrazione automatica;

Le Associazioni e società sportive che **non** sono ad oggi iscritte nel RASD possono chiedere l’iscrizione al Registro medesimo, al ricorrere dei presupposti di legge – La domanda di iscrizione è presentata, su richiesta dell’ente, dall’Associazione Nazionale ACSI APS, quale Ente di Promozione Sportiva affiliante, una volta verificati i requisiti ed effettuato il riconoscimento ai fini sportivi.

Sia per le ASD e SSD già iscritte sia per gli enti di nuova iscrizione, la **permanenza nel RASD è subordinata all'obbligo di adeguamento degli Statuti, entro il 31 dicembre 2023**, alle disposizioni di cui all'art. 7 e ss. del decreto legislativo 36 del 2021, efficaci dal 1° luglio 2023

Per semplificare gli enti affiliati in questa fase di compliance alla riforma, l'**Associazione Nazionale ACSI APS** ha predisposto *modelli standard* di statuto, che siano conformi alle disposizioni di cui al decreto 36 del 2021, per ciascuna tipologia di ente affiliato:

1. Modello di Statuto per ASD;
2. Modello di Statuto per SSD;
3. Modello di Statuto per APS ASD;
4. Modello di Statuto per SSD Imprese sociali.

EFFETTI: Si tratta di un passaggio importante e non trascurabile, posto che **il mancato adeguamento degli Statuti** alle norme di cui al citato decreto 36/21 **determina la cancellazione d'ufficio** dal RASD e, dunque, la **perdita della qualifica ai fini sportivi** (e il venir meno dei benefici, fiscali e non, legati alla qualifica).

Procedure di accesso/permanenza nel RASD per le diverse tipologie di enti affiliati ad

ACSI CASO 1: ASD e SSD già iscritti nel RASD

- **Convocazione dell'Assemblea**, in sede **straordinaria**, ai fini dell'approvazione dello Statuto, come modificato ai fini della conformità alle nuove disposizioni di cui al decreto 36/2021 secondo il *modello standard* di statuto predisposto da ACSI;
- Una volta approvate le modifiche statutarie di adeguamento alla riforma dello Sport, lo Statuto dell'ente dovrà essere **registrato in Agenzia delle Entrate**.

Agevolazioni fiscali:

- **entro il 31 dicembre 2023**, le ASD/SSD potranno beneficiare, per le modifiche statutarie di "mero adeguamento", del regime di **esenzione** ai fini dell'**imposta di registro**;



- resta fermo per le ASD e SSD anche il regime di **esenzione ai fini dell'imposta di bollo**.
- Una volta modificato e registrato, lo Statuto dovrà essere inviato ad ACSI APS, al quale spetta procedere al deposito dello stesso presso il Registro nazionale attività sportive dilettantistiche ai fini della regolarizzazione della permanenza nel Registro medesimo per conto dell'ente.
- **Controllo Uffici Dipartimento per lo Sport:** Stando alle ultime novità del decreto correttivo-bis al d.gs. 36/2021 (d.lgs. 29 agosto 2023, n. 120, pubblicato in GU il 4 settembre 2023) il mancato adeguamento degli Statuti entro il 31 dicembre 2023 determina la **cancellazione d'ufficio** dell'ASD/SSD dal Registro nazionale attività sportive dilettantistiche, con conseguente perdita della qualifica e dei benefici, fiscali e non, ad essa legati. In sostanza, stando al tenore della norma, in caso di mancata conformità degli Statuti al d.lgs. 36/21 non verrà assegnata agli enti alcun termine procedimentale per adempiere, determinandosi la cancellazione d'ufficio e l'automatica perdita della qualifica.

CASO 2: Enti di nuova iscrizione nel RASD – enti già costituiti e operanti

- Richiesta di affiliazione ad ACSI APS quale Ente di Promozione Sportiva del CONI secondo la modulistica di cui al seguente link: [Domanda di affiliazione ACSI APS](#);
- **Convocazione dell'Assemblea**, in sede **straordinaria**, ai fini dell'approvazione dello Statuto, come modificato ai fini della conformità alle nuove disposizioni di cui al decreto 36/2021 secondo il *modello standard* di statuto predisposto da ACSI;
- Una volta approvate le modifiche statutarie di adeguamento alla riforma dello Sport, lo Statuto dell'ente dovrà essere **registrato in Agenzia delle Entrate**.
 - **per gli enti che non abbiano già la qualifica di ASD/SSD e che intendano ottenerla** mediante iscrizione nel RASD **non trova applicazione**, a rigore, il regime di **esenzione** ai fini dell'**imposta di registro** previsto, **entro il 31 dicembre 2023** per le modifiche statutarie di "mero adeguamento", al d.lgs. 36/2021, né il regime di **esenzione ai fini dell'imposta di bollo**.
 - **per gli enti sportivi che non abbiano già la qualifica di ASD/SSD ma siano enti del Terzo settore iscritti anche nel Registro unico nazionale del Terzo settore (es. APS)**, non trovano – parimenti – applicazione le agevolazioni fiscali previste in ambito sportivo ma resta fermo il **regime di esenzione** previsto sia ai fini **dell'imposta di registro** sia dell'**imposta di bollo** previsto dal **Codice del terzo settore** (art. 82, comma 3 e 5 del d.lgs. n. 117/2017).



- Una volta modificato e registrato, lo Statuto dovrà essere inviato ad ACSI APS, al quale spetta procedere ad iscrivere l'ente, su richiesta dello stesso, presso il Registro nazionale attività sportive dilettantistiche.
- **Controlli Uffici Dipartimento per lo Sport:** entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo Sport può accogliere, rifiutare l'iscrizione o richiedere integrazioni documentali.

In caso di richiesta di integrazione, l'ente sportivo dilettantistico interessato ha 10 giorni per trasmettere le integrazioni attraverso la piattaforma telematica del RAS; decorsi ulteriori 30 giorni dall'integrazione, la domanda si intende accolta e l'iscrizione ha validità dalla data di presentazione della domanda.

In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e informazioni obbligatorie ai fini dell'iscrizione, il Dipartimento per lo Sport invita l'ente ad adempiere all'obbligo assegnando un termine non superiore a 180 giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro

CASO 3: Enti di nuova iscrizione – ASD, SSD e ETS sportivi nel RASD (enti di nuova costituzione)

- Approvazione in sede costitutiva dell'atto costitutivo e Statuto conforme alle nuove disposizioni di cui al decreto 36/2021 secondo il *modello standard* di statuto predisposto da ACSI;
- Richiesta di affiliazione ad ACSI APS quale Ente di Promozione Sportiva del CONI secondo la modulistica di cui al seguente link [domanda di affiliazione ACSI](#);
- Una volta approvata la costituzione dell'ente nonché atto costitutivo e Statuto, quest'ultimi dovranno essere **registrati in Agenzia delle Entrate**.
 - **trattandosi di enti neocostituiti, che non abbiano già la qualifica di ASD/SSD, non trova applicazione**, a rigore, il regime di **esenzione** ai fini dell'**imposta di registro previsto, entro il 31 dicembre 2023** per le modifiche statutarie di “mero adeguamento”, al d.lgs. 36/2021, né il regime di **esenzione ai fini dell'imposta di bollo**.
 - **laddove tali enti neocostituiti abbiano già la qualifica di ente del Terzo settore mediante iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (es. APS)**, non trovano – parimenti – applicazione le agevolazioni fiscali previste in ambito sportivo ma resta fermo il **regime di esenzione** previsto sia ai fini **dell'imposta di registro** sia dell'**imposta di bollo** previsto dal **Codice del terzo settore** (art. 82, comma 3 e 5 del d.lgs. n. 117/2017).



Riforma dello Sport

- Atto costitutivo e Statuto dovranno essere inviati ad ACSI APS, al quale spetta procedere ad iscrivere l'ente, su richiesta dello stesso, presso il Registro nazionale attività sportive dilettantistiche.
- **Controlli Uffici Dipartimento per lo Sport:** entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo Sport può accogliere, rifiutare l'iscrizione o richiedere integrazioni documentali.

In caso di richiesta di integrazione, l'ente sportivo dilettantistico interessato ha 10 giorni per trasmettere le integrazioni attraverso la piattaforma telematica del RASD; decorsi ulteriori 30 giorni dall'integrazione, la domanda si intende accolta e l'iscrizione ha validità dalla data di presentazione della domanda.

In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e informazioni obbligatorie ai fini dell'iscrizione, il Dipartimento per lo Sport invita l'ente ad adempiere all'obbligo assegnando un termine non superiore a 180 giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro.

